

DELAZIONE, CLIENTELISMO E VIOLENZA SOCIALE.
NOTE AI MARGINI DEL VOLUME LA SOCIETÀ DELL’INQUISIZIONE.
UOMINI, TRIBUNALI E PRATICHE DEL SANT’UFFIZIO ROMANO DI
DENNJ SOLERA
(CAROCCI, 2021)

di Gian Luca D’Errico

La sala consiliare del convento di San Domenico di Bologna venne decorata da Girolamo Bonino da Ancona verso la seconda metà del XVII secolo. In essa spicca per imponenza e bellezza un affresco raffigurante un cane bianco, simbolo dei domenicani (*Domini Canis*), che vigila su un piccolo gregge di pecore, indifferente alla tentazione rappresentata dalla lepre che fugge e risoluto nel fronteggiare il demonio, raffigurato da un leone. Sopra la palma che domina la scena dell’affresco si legge la scritta: «nec spe nec metu» (nessuna speranza, nessuna paura); nessuna speranza che l’inquisitore possa cedere alla tentazione e nessun timore di dover combattere il male.¹ L’immagine “forte” raffigurata da Girolamo Bonino, in un luogo estremamente simbolico degli ambienti inquisitoriali, ossia la sala consiliare dove si leggevano le sentenze, offre il metro di come l’Inquisizione intendeva autorappresentarsi nella società del tempo. Eppure, quell’immagine sintesi di virtù religiose non corrispondeva fedelmente alla realtà.



¹ Alcune immagini degli affreschi del convento di San Domenico di Bologna sono state pubblicate all'interno di A. Prosperi (diretto da), V. Lavenia, J. Tedeschi (a cura di), *Dizionario Storico dell'Inquisizione*, Inserto iconografico, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, pp. 4-6; altre sono state pubblicate in G. L. D'Errico, *L'Inquisizione di Bologna e la Congregazione del Sant'Uffizio alla fine del XVII secolo: analisi e ricerche*, Roma, Aracne, 2012, pp. 267-280.

Chi era veramente il cane pastore? Ma, soprattutto, che ruolo svolgeva il gregge di pecore nella società inquisitoriale? La panoramica proposta da Dennj Solera nel volume *La società dell’Inquisizione*, può offrire alcune risposte a questi interrogativi. Il libro, concepito per un’ampia divulgazione, si colloca sulla scia dei più o meno recenti studi che hanno spostato l’attenzione sulla dimensione socioeconomica dei tribunali di fede italiani. Si può affermare che a tracciare la strada fu un precoce saggio di Adriano Prosperi, *Il “budget” di un inquisitore: Ferrara 1567-1572* («Schifanoia», 2, 1986, pp. 31-40) che per la prima volta pose l’enfasi sull’importanza della dimensione “monetaria” del Sant’Uffizio, seguito, dopo qualche anno, da alcuni lavori sulle confische, fino all’imponente monografia di Germano Maifreda, *I denari dell’inquisitore. Affari e giustizia di fede nell’Italia moderna* (Torino, Einaudi, 2014).

Dennj Solera continua, per certi versi, su questa scia, ma propone una visione di più ampio respiro sul funzionamento dei tribunali di fede e maggiormente dettagliata delle numerose funzioni dei propri affiliati. La ricerca si focalizza, infatti, sulle diverse figure – istituzionali e non – che ruotavano attorno ai tribunali di fede dell’Italia moderna, con particolare attenzione alla dimensione materiale e concreta delle procedure. Il volume è suddiviso in tre parti principali; la prima è incentrata sul personale “specifico” del tribunale inquisitoriale, che va da quello più noto come il padre inquisitore alle figure meno studiate, tipo il notaio, il fiscale o il mandatario del Sant’Uffizio. Le restanti parti sono invece dedicate a due categorie afferenti ai tribunali di fede: i “professionisti” che, in virtù di determinate competenze o per *status* sociale, prestavano il proprio servizio all’Inquisizione e la vasta gamma di “collaboratori” che a vario titolo operavano per ottimizzare – in teoria – la macchina della “giustizia”. Queste due categorie rendevano il personale afferente all’Inquisizione morfologicamente variegato e di grande consistenza numerica, una specie di popolazione inquisitoriale “parallela”. «Dai docenti agli analfabeti, dai nobili ai popolani, dai giuristi più fini ai contadini e ai vinai, migliaia furono coloro che decisero di collaborare con l’Inquisizione nei modi più vari» (p. 226). Senza contare – come sottolinea Solera – la fitta mole di servitori, detti *famuli*, che assistevano i *familiares*, ossia gli aristocratici al servizio del Sant’Uffizio. I *famuli* erano espressione del ceto più basso della *societas* inquisitoriale; si contraddistinguevano per i comportamenti violenti e la propensione al crimine. Un elemento chiave teneva insieme l’intero universo del personale afferente all’Inquisizione romana, uno strumento imbarazzante quanto funzionale, che Dennj Solera analizza nelle differenti declinazioni secondo i diversi tipi di collaborazione: la patente del Sant’Uffizio e tutti i privilegi ad essa connessi.

Non si può comprendere l’operato dell’Inquisizione romana senza tener conto del ruolo che ebbero i patentati del Sant’Uffizio nella società e, soprattutto, nella cultura del tempo, ma torneremo su questo punto. La parte iniziale del volume è incentrata sulle figure istituzionali che afferivano ai tribunali di fede dislocati nella penisola italiana e nelle isole sottoposte alla giurisdizione inquisitoriale papale, con particolare attenzione alla dimensione pratica del loro operato. Non mancano i riferimenti alla manualistica più accreditata dell’epoca, come il *Sacro Arsenale* di Eliseo Masini (1621) o il *Directorium inquisitorum* glossato da Francisco Peña (1578) o tutti gli strumenti istruttivi predisposti per supportare gli inquisitori locali nella gestione dei tribunali, come le varie istruzioni “per procedere nelle cause del Santo Ufficio” redatte agli inizi del XVII secolo. L’autore accorda particolare attenzione alla fitta rete di corrispondenza epistolare messa in atto dai cardinali della Congregazione del Sant’Uffizio con lo scopo di istruire e monitorare i diversi tribunali periferici. «La circolazione delle lettere

– ricorda Solera – assicurava ai cardinali un controllo serrato su quanto avveniva nelle decine di tribunali locali, evitando che i vari inquisitori agissero troppo spontaneamente, non curanti dei manuali e soprattutto dei delicati assetti istituzionali in cui operavano» (p. 31). La praticità del *modus operandi* inquisitoriale trova ulteriore riscontro nella circolazione nelle sedi periferiche delle raccolte di *Decreta Sancti Officij*, indicizzate per materia, e riportanti le decisioni prese dai cardinali o dai pontefici che si erano espressi in specifici casi, sovvertendo, in parte, il “diritto inquisitoriale” vigente; si applicava il principio *lex superior derogat inferiori*.

Gli inquisitori e i vicari locali erano tenuti a rispettare le bolle pontificie, la trattatistica più accreditata, ma anche i precedenti giuridici formalizzati nei *Decreta* del Sant’Uffizio. L’avvocato fiscale, in questa prospettiva, risulta essere una figura imprescindibile per il buon funzionamento del tribunale di fede. Dennj Solera si avvale dell’esperienza maturata da Cesare Carena a Cremona come fiscale del Sant’Uffizio per ricordare quali erano le peculiarità del suo mandato. Nel *Tractatus de officio Sanctissimae Inquisitionis* (1641) dello stesso Carena si dispone che il fiscale «doveva conoscere moto bene il diritto canonico e civile, i principali manuali inquisitoriali e di grande utilità sarebbe stata la sua padronanza dei decreti emanati in passato dalla Congregazione. Questi venivano spesso raccolti e rubricati al fine di costituire utili prontuari, ricchi di precedenti giuridici da offrire al padre inquisitore in caso di necessità» (p. 83). La parte dedicata alle figure istituzionali afferenti ai tribunali di fede viene approfondita su questi e molti altri aspetti. Non mancano, ad esempio, i riferimenti ai numerosi dissidi che videro gli inquisitori e i loro più stretti collaboratori contrapposti all’ordinario del luogo in cui operavano. Dissapori che sorgevano spesso quando il vescovo vedeva leso il proprio prestigio (e la propria giurisdizione) nella diocesi dall’azione dell’inquisitore o dai suoi vicari. Vicende abbastanza note, per chi si occupa di Inquisizione romana. Meno note sono invece le funzioni e le peculiarità di quelle figure che da sempre hanno composto l’ufficio inquisitoriale, ma che per vari motivi sono rimaste nella penombra sia dalla ricerca storica che dai manuali inquisitoriali del tempo. È il caso, ad esempio, della figura del mandatario del Sant’Uffizio, che trova un’attenta descrizione nel breve compendio *Regole del tribunale del sant’Offitio* di Tommaso Menghini solo nel 1683. Eppure, si trattava di un elemento indispensabile per il buon funzionamento delle inquisizioni locali, in virtù del ruolo strategico che ricopriva. Il mandatario era obbligato a vivere nelle vicinanze del tribunale per essere sempre reperibile e a disposizione dell’inquisitore. «Quest’ultimo – ricorda Dennj Solera – girava per le vie, per le piazze, entrando in botteghe o in abitazioni private, per citare in Sant’Uffizio le persone che a vario titolo erano state coinvolte nelle indagini in corso, come semplici testimoni [...], oppure in veste di principali accusati» (p. 89). Poteva altresì ordinare agli inquisiti di redigere memorie difensive, portare delle prove utili per il processo, come libri, corrispondenze, diari e tutto quello che il fiscale o il giudice ritenevano funzionali all’istruttoria. Un aspetto rendeva questi funzionari particolarmente problematici: non era richiesto un grado accademico o una professionalità specifica, tanto meno un’estrazione sociale di rilievo, si trattava di gente umile, senza alcun’arte e – in teoria – di buoni costumi. Nella realtà, molti mandatarî approfittarono dei privilegi giurisdizionali derivanti dalla loro affiliazione al Sant’Uffizio per compiere ogni sorta di violenza e crimine; gran parte dei nomi di questi individui finirono nei fascicoli processuali relativi a «omicidi, rapine, truffe, contrabbando, evasione fiscale, possesso illecito di armi, sequestri e persino in cause relative alle frodi alimentari» (p. 92). Nonostante la tendenza criminale dei mandatarî, il loro ruolo rimaneva essenziale per il funzionamento del Sant’Uffizio.

Dennj Solera sottolinea infatti che le vicarie più piccole e periferiche della penisola erano generalmente amministrate solo da tre funzionari: un giudice (il vicario), un cancelliere (con

funzioni di segretario e di archivista) e l’immane mandataro, che poteva esser un chierico, oppure un contadino, un fornaio o un “formaggiaro”. I costumi dissoluti di molti di questi familiari, sia nobili che di basso rango sociale, e il loro esponenziale incremento nel corso di tutto il Seicento, costrinsero il pontefice Innocenzo XI Odescalchi, coadiuvato dal suo stretto collaboratore, Giovanni Battista De Luca, a dare vita a una serie di riforme per contenerne il numero e modificarne la morfologia. Riforme che rientravano in un vasto progetto di rinnovamento della Chiesa in direzione “spirituale”, contro la corruzione e le disfunzioni della Curia romana; si pensi, ad esempio alla proposta – fallita – di abolire il nepotismo avanzata nel 1678. Di queste iniziative è nota la scrittura/denuncia dello stesso De Luca, inoltrata – inizialmente anonima – alla Congregazione del Sant’Uffizio contro i patentati dell’Inquisizione romana, *Dell’uso de’ Patentati e Ministri del Santo Offitio nello Stato ecclesiastico* del 1680. Iniziativa che mandò su tutte le furie i membri della Congregazione, in particolare il cardinale Francesco Albizzi che rispose con una lettera molto dura e invocò la possibilità di procedere legalmente contro De Luca. «Queste considerazioni, e queste voci – scrive Albizzi – se fossero uscite da bocca Alemanna, si potrebbe credere che provenissero da un perverso eretico; ma è ben vergogna che da Uomo Cattolico siano state poste in scrittura».² In quella circostanza riuscì a schivare l’accusa di eresia grazie alla protezione del pontefice, tuttavia la portata della denuncia di De Luca trovava ragione nella profonda conoscenza della società del tempo, avendo esercitato l’avvocatura con grande riguardo per le persone più umili. I paradigmi della giustizia e la confusione scaturita dal pluralismo dei fori furono fra i principali nodi critici che De Luca cercò di risolvere nella sua attività di giureconsulto e di collaboratore del pontefice; la società dell’inquisizione rientrava a pieno titolo fra i problemi da affrontare.

Come detto, la patente del Sant’Uffizio, l’elemento che accomunava tutte le cariche inquisitoriali – sia i “professionisti” che i collaboratori – rivestiva queste persone di uno *status* veramente imbarazzante per chi aveva compiti di governo: i possessori di queste lettere patenti godevano infatti del privilegio del foro, cioè potevano essere giudicati solo e soltanto dal tribunale di fede (con un occhio di riguardo), anche per reati civili o penali; erano autorizzati a portare le armi e, aspetto particolarmente sgradito alla comunità, godevano di una serie di esenzioni fiscali.

Dennj Solera, nel suo volume, analizza le diverse “sfumature” dello *status* acquisito dai patentati del Sant’Uffizio, riportando numerosi esempi concreti rinvenuti fra le carte d’archivio. Particolare attenzione viene rivolta alle confraternite, fra le quali spicca per coinvolgimento nelle attività dell’Inquisizione quella dei crocesignati. L’indagine condotta da Solera mostra come l’ingresso in queste congregazioni religiose comportasse l’impegno nella lotta contro l’eresia, ossia la collaborazione incondizionata con i tribunali di fede, ma, sulla scia dei privilegi accordati ai patentati, divenne anche uno strumento per conquistare prestigio sociale e acquisire particolari vantaggi, non da ultimo la garanzia del paradiso dopo la morte. Non risulta difficile immaginare quale dimensione potesse aver raggiunto la società inquisitoriale durante l’età moderna, fra professionisti, collaboratori, confraternite e *famuli* vari.

Nella parte dedicata alla figura del notaio Dennj Solera, oltre a descrivere in modo esaustivo le peculiarità di questo ufficiale, ricorda l’attenzione che l’Inquisizione romana ebbe nella conservazione della memoria, nell’organizzazione degli archivi, compito che

² Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (d’ora in poi ACDF), *Stanza Storica*, Q 2-d (1), fasc. 7, f. non numerato. Per la portata dello scontro e le conseguenze sul lungo periodo, mi permetto di rinviare a G. L. D’Errico, *Ecclesiologia, fonti del diritto e dissenso politico-religioso nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, «Annali di Storia dell’Egesi», 36, 2, 2019, pp. 499-530.

generalmente spettava proprio al cancelliere. «Le autorità secolari, quanto quella vescovile, tentarono spesso di rallentare o di impedire al Sant’Uffizio l’istituzione di un proprio archivio, pienamente consapevoli di come ciò avrebbe costituito uno strumento pericoloso nelle mani dei giudici di fede» (pp. 70-71). I primi a rendersi conto di quanto potessero essere pericolose le informazioni custodite negli archivi dell’Inquisizione furono proprio i cardinali e i pontefici, che in più riprese, soprattutto nei momenti più critici della storia della Chiesa, ordinarono il trasferimento o l’eliminazione della documentazione che poteva risultare compromettente per i membri della propria “società”. È il caso, ad esempio, dell’occupazione francese di Roma nel 1798: molti dei documenti d’archivio attinenti ai processi criminali dei trent’anni precedenti – compresi i *Decreta* – vennero fatti bruciare con decreto della Congregazione del Sant’Uffizio del 10 gennaio 1798, riportante la firma dell’assessore del Sant’Uffizio, Paolo Luigi Silva: «Eminentissimi Domini dixerunt, quod attentis imminentibus circumstantijs comburantur processus criminales ab annis triginta circiter».³

Ancor più esplicita fu la lettera del 13 marzo del 1848 inviata dal segretario della Congregazione degli affari ecclesiastici straordinari e consigliere di fiducia di Pio IX, Giovanni Corboli Bussi, al responsabile dell’archivio: «Monsignor mio Veneratissimo Padrone, Il Santo Padre m’incarica di farle conoscere come sarebbe suo desiderio che (in modo quanto più si possa occulto) si mettessero in luogo sicuro le carte appartenenti a codesta Suprema S. Congregazione; o che si distruggessero quelle che potessero mai cagionare pericolo a qualche persona divulgandosi, e che non fossero poi necessarie a conservarsi».⁴ La preoccupazione di Pio IX per l’incolumità dei propri “sudditi” nel corso della breve esperienza della Repubblica romana ci offre il metro del coinvolgimento che ebbe la società civile nell’operato dell’Inquisizione romana. Un coinvolgimento talmente pervasivo – attraverso l’abuso della concessione delle patenti – da ridimensionare, per certi versi, l’impatto accordato alla confessione sacramentale. Lo strumento esasperato della delazione e il coinvolgimento di un’intera fetta della società nei meccanismi della giustizia inquisitoriale resero l’Inquisizione romana un’istituzione efficace e duratura.

Chi ha interrogato esclusivamente gli atti processuali o le censure per esaltare o ridimensionare i colori di una leggenda, forse avrebbe dovuto volgere lo sguardo altrove, ad esempio nella vita quotidiana di migliaia e migliaia di persone, uomini e donne, che subirono la subdola violenza dei collaboratori dei tribunali di fede, come ha sapientemente mostrato Dennj Solera.

In fondo, sulla base delle nuove ricerche sulla società dell’Inquisizione, il gregge di pecore illustrato da Girolamo Bonino da Ancona nella sala consiliare di San Domenico a Bologna, da cui siamo partiti per questa disamina, sembra assumere un valore simbolico ben diverso da quello che i domenicani volevano spacciare.

³ ACDF, *Privilegia Sancti Officij 1796-1799*, f. 355r. Le tesi più diffuse concordano sul fatto che, in quel periodo, gran parte delle perdite dell’archivio del Sant’Uffizio furono provocate dal trasloco da Roma a Parigi voluto da Napoleone fra il 1808 e il 1810, ma si ignora la distruzione voluta dalla Congregazione del Sant’Uffizio ordinata prima dell’arrivo delle truppe rivoluzionarie francesi.

⁴ ACDF, *Privilegia Sancti Officij 1844-1856*, fasc. 13, f. non numerato.

Giornaledistoria.net è una rivista elettronica, registrazione n° ISSN 2036-4938.

Tutti i contenuti pubblicati in questa rivista sono Copyright degli autori e, laddove non diversamente specificato, sono rilasciati con licenza Creative Commons: [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Per ogni utilizzo dei contenuti al di fuori dei termini della licenza si prega di contattare l'autore e/o la Redazione, al seguente indirizzo email: redazione.giornaledistoria@gmail.com